

STATUTO

Art. 1 - Denominazione società

La società si denomina: "CONSUSA - SERVIZI PIEMONTE - Società a responsabilità limitata" in forma abbreviata "CONSEPI S.r.l.".

Art. 2 - Sede legale - Domicilio dei soci

La sede legale della società è in Susa (TO).

L'Organo Amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici.

Spetta invece all'Assemblea dei Soci deliberare il trasferimento della sede in un altro comune.

Il domicilio dei soci per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax.

La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 3 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31.03.2082 (Trentuno Marzo Duemilaottantadue) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4 - Oggetto sociale - Atti strumentali all'oggetto

La società ha per oggetto:

- la progettazione, la realizzazione e la gestione diretta e/o indiretta di aree ed immobili per attività e servizi civili, industriali, commerciali e turistici, in particolare:
- la gestione di un'area attrezzata per servizi di trattamento delle merci e di assistenza e supporto a veicoli e persone (Autoporto) ed attività connesse;
- la realizzazione e la gestione diretta o indiretta di Piste stradali attrezzate, da utilizzare principalmente per la gestione di corsi di Guida sicura per autoveicoli e motoveicoli di qualunque tipo e genere;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, anche ai sensi della Legge 81/08, e corsi di Guida sicura per autoveicoli e motoveicoli di qualunque tipo e genere;

- l'organizzazione di servizi di qualsiasi natura comunque connessi e complementari rispetto a quelli sopra indicati.

La società può altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie mobiliari ed immobiliari necessarie, funzionalmente connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di ipoteche, fidejussioni, avalli, garanzie reali e personali in genere a favore di terzi e la partecipazione ad organismi consortili, società o imprese, italiane ed estere.

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 1.788.001,48 (unmilionesettecentottantottomilauno virgola quarantotto).

I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia a fondo perduto sia con diritto di restituzione, sia fruttiferi, sia infruttiferi, anche non proporzionali alle quote sociali, nel rispetto della legislazione vigente.

Il Capitale Sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto.

Art. 6 - Trasferimento delle partecipazioni- Diritto di prelazione

Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci il socio che intende trasferire totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso di aumento di capitale, deve preventivamente offrire in vendita l'intera quota o parte della stessa o i diritti di opzione di cui si è detto, agli altri soci cui spetta la prelazione. Nella dizione "trasferimento delle partecipazioni" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

La prelazione è così regolata:

- a) l'offerta in prelazione agli altri soci è fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale l'alienante deve indicare l'entità della quota o dei diritti di opzione offerti, l'entità del corrispettivo, le condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale dell'operazione;
- b) gli altri soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulla quota o sui diritti di opzione offerti, facendo pervenire al socio offerente - nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente l'espressa dichiarazione di voler esercitare la prelazione al corrispettivo ed alle condizioni indicate nell'offerta.

L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione e tutti i diritti di opzione oggetto di offerta.

Se ad esercitare la prelazione sono più soci, il trasferimento della quota o dei diritti di opzione offerti si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari.

Il trasferimento conseguente all'esercizio della prelazione ed il contestuale pagamento del corrispettivo devono aver luogo entro sessanta giorni da quando viene comunicata l'intenzione di avvalersi della prelazione;

c) se nessun socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopra indicate o se la prelazione non è esercitata riguardo alla totalità della quota o dei diritti di opzione offerti, l'autore dell'offerta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri soci avrebbero potuto esercitare la prelazione. Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il socio offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Agli effetti delle disposizioni della presente clausola gli altri soci sono considerati terzi.

Art. 7 - Recesso

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge. Esso dovrà essere esercitato per l'intera quota.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'Organo amministrativo.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto, non soggetto ad iscrizione, che legittima il suo diritto di recesso.

L'Organo amministrativo dovrà comunicare agli altri soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2473 C.C..

Art. 8 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni del presente statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi della legge.

Le assemblee sono convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, dall'Organo Amministrativo.

L'assemblea è convocata ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale.

L'Assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video, collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo sviluppo dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 10 - Modalità di convocazione delle assemblee

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;

- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Lo stesso avviso può prevedere, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

In mancanza delle formalità di convocazione l'assemblea è tuttavia valida se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e se sono presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11 - Rappresentanza e voto in assemblea

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altra persona anche non socio mediante semplice delega scritta, osservate le limitazioni dettate dall'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto applicabili alle società a responsabilità limitata.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, salvo quanto disposto dall'Art 26 (ventisei) del presente Statuto.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria oltre che sulle materie che le competono per legge, delibera sulle modificazioni delle disposizioni del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole, in proprio e per delega, di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Art. 14 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza l'assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'adunanza.

Art. 15 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 16 - Amministrazione

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore unico o ad un Consiglio di amministrazione, nominati dall'Assemblea a norma di legge.

Il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Piemonte n. 2/10 non può essere superiore a quanto determinato dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata con modalità tali da garantire l'equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12/07/11 n. 120.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e del presente statuto.

I membri, ove non siano eletti dai soci con decisione unanime, sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo quanto di seguito stabilito.

Le liste dovranno essere presentate al più tardi all'atto di apertura dell'Assemblea in prima convocazione.

Ciascuna lista potrà contenere l'indicazione di un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere ed i relativi nominativi dovranno essere indicati mediante un numero progressivo.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, in cui entrambi i generi siano rappresentati in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare la lista soltanto quei soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il dieci per cento del capitale sociale avente diritto di voto.

All'elezione del consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti sia tale che non siano rispettate le quote di genere, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.

In tal caso, la seduta sarà sospesa e sarà anche consentita la presentazione di nuove liste entro il termine fissato dal Presidente dell'Assemblea per la nuova votazione.

Nel caso in cui fosse presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati indicati in detta lista.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo deliberato dall'Assemblea e comunque non superiore a tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo per giusta causa.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più amministratori, i restanti consiglieri e l'assemblea, nell'ipotesi di cui all'articolo 2386, primo comma del codice civile, devono cooptare e nominare un soggetto scelto tra quelli già indicati nella lista a cui apparteneva l'amministratore da sostituire, assicurando in ogni caso l'equilibrio tra i generi.

Art. 17 - Poteri

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri deliberativi in relazione agli atti ed affari ordinari e straordinari compresi nell'oggetto sociale, salva la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi previsti dalla legge.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione stesso, senza quindi facoltà di delega a propri membri, ogni deliberazione concernente le materie sotto elencate:

- a) approvazione del budget annuale e determinazione dei mezzi finanziari occorrenti per lo svolgimento delle attività;
- b) definizione degli aspetti contenutistici sostanziali dei rapporti negoziali e convenzionali con amministrazioni pubbliche e supervisione delle relative fasi esecutive od attuative;
- c) acquisizione e cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda ovvero partecipazioni (sotto qualsiasi forma tecnica) a joint ventures,

- affitto (tanto nella qualità di parte locatrice, quanto nella qualità di parte conduttrice) di aziende o di rami di aziende;
- d) proposte di modifiche statutarie e operazioni straordinarie da sottoporre all'assemblea;
- e) contratti che comportino unitariamente un importo di ammontare superiore a euro 516.456,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei/00);
- f) concessione di prestiti e rilascio a terzi di garanzie (reali o personali, sotto qualsiasi forma tecnica) per importi superiori ad euro 516.456,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei/00);
- g) accensione di finanziamenti e prestiti (sotto qualsiasi forma tecnica) per importo superiore ad euro 516.456,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei/00);
- h) spese di consulenza per importi superiori ad euro 51.645,00 (cinquantunmila seicentoquarantacinque/00);
- i) compensi agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2389, secondo comma, Codice Civile, nonché qualsivoglia forma di bonus od incentivazione in favore degli amministratori;
- j) affitti di beni immobili e/o beni strumentali di durata superiore a nove anni;
- k) assunzione di dirigenti ove non prevista nel budget annuale già approvato e fissazione del loro compenso;
- l) proposta di destinazione degli utili;
- m) nomine cariche sociali ed attribuzioni di poteri.

Art. 18 - Presidente - Amministratore delegato - Delega di poteri

Il Consiglio di amministrazione, se nominato e qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge il Presidente tra i suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione conferisce, al Presidente e, ove nominato, all'Amministratore delegato nei limiti di legge e di statuto, deleghe di proprie attribuzioni.

Gli Organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale. Alla sua convocazione provvede il Presidente, tutte le volte che lo ritenga necessario ovvero, obbligatoriamente quando ne facciano richiesta almeno due amministratori in carica o il Collegio sindacale, se nominato, con specifica indicazione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Le convocazioni del consiglio devono indicare le materie all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione, che deve essere in Italia.

La convocazione deve essere trasmessa ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi, se nominati, a mezzo raccomandata o telefax o telegramma o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche più breve, ma non inferiore a 24 (ventiquattro) ore. Sono in ogni caso valide le riunioni a cui intervengano tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

E' consentito che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il Verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 20 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si costituisce con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta degli intervenuti.

La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza dal Consigliere designato dal Consiglio.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare sull'apposito libro sotto la responsabilità di chi presiede la riunione ed a cura di un segretario nominato dal Consiglio anche fra persone estranee alla Società.

Art. 21 - Rappresentanza

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominato, all'Amministratore delegato, nel limite dei poteri ad esso conferiti.

L'Organo amministrativo può deliberare il conferimento nelle forma di legge, di procure speciali per determinati atti o categorie di determinati atti a terze persone anche estranee alla Società.

Art. 22 - Compensi

L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore degli Amministratori e può altresì determinare l'importo complessivo dei compensi per gli Amministratori investiti di particolari incarichi.

I compensi dovranno essere determinati nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio.

Art. 23 - Organo di controllo

L'assemblea, ove ne ricorrano le condizioni di legge, nomina il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico o il Revisore Legale dei Conti, in base alle norme di legge. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica; i suoi componenti sono rieleggibili. All'atto della nomina, l'assemblea determina il compenso spettante all'Organo di Controllo.

Art. 24 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Bilancio

Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.

Il bilancio, unitamente alle relazioni previste dalla legge, deve restare depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero centoottanta giorni ricorrendo i casi previsti dal 2° comma dell'art. 2364 C.C.

Art. 26 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, dedottone il 5% (cinque per cento) per la formazione della Riserva legale, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 2430 del Codice civile, e gli altri accantonamenti di legge, saranno destinati secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

Art. 27 - Scioglimento e Liquidazione della società

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determina la modalità per la liquidazione nominando uno o più liquidatori in applicazione all'art. 2487 C.C..

Art. 28 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 01.8.2018

F.to: Alessandro Maria ALTAMURA

Andrea GANELLI